

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 7. Giugno 1862.
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

Passaggio al Demanio di beni immobili appartenenti alla Cassa Ecclesiastica

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

- Ufficio 1° Martini G
- » 2° Busacca
- » 3° De Cesare
- » 4° Biancheri
- » 5° Peardi
- » 6° Spaventa
- » 7° Pica
- » 8° Bellini
- » 9° Lauza G.

Relatore Briganti = Bellini

Adottata nella tornata del 9. Aprile 1862.

Le Commissioni relative a questo progetto furono tolte dal Parlamento e trasmesse alla Camera nel progetto No 137 Sessione 1863.

Ministero delle Finanze

1

Signori Deputati

Loro

Colla legge di 29 maggio 1855. mentre era
soppresso il maggior numero delle Corpora-
zioni religiose esistenti nelle antiche pro-
vincie del Regno, veniva istituita una Cassa
ecclesiastica destinata ad amministrare
i beni, a liquidare e pagare insieme agli
altri pesi le pensioni dovute a' religiosi,
e ad impiegare in usi ecclesiastici le rendite
che fossero avanzate.

L'amministrazione della Cassa, distinta e
indipendente da quella dello stesso Stato,
prende possesso, mediante inventario
di beni immobili, come di eredità e
delle rendite di ciascuno stabilimento. E
sebbene la legge non le imponga alcuna
obbligazione e proceda alla successione de'
beni; pure, non facendosi divieto, anzi
esplicito conforme allo spirito della legge
medesima il provvedere che sieno messi in
circolazione i beni immobili. Negli stabilimen-
ti di mano-morta, non rare volte la Cassa

ecclesiastica ha reputato conveniente di
procurarne la vendita mediante cessione
di rendite iscritte sul gran libro del debito
pubblico.

Alla soppressione degli ordini religiosi nelle
antiche provincie sono seguite di più quella
degli Ordini religiosi nell'Umbria ordi-
nata con Decreto 11 dicembre 1860., nelle
Marche per decreto 8 gennaio 1861, e nelle
provincie napoletane per decreto del Suo-
governante generale Del Re Di 17 febbrajo
Dello stesso anno.

I principj e le disposizioni della legge Del
1855 sono stati dichiarati applicabili
anche ad occasione di questo altre soppres-
sioni. Sicchè l'amministrazione della
Cassa ecclesiastica ha dovuto cominciare
ad estendere la sua azione nelle nuove
provincie per prendere possesso di beni
delle Corporazioni Religiose ivi recentemen-
te sopprese, e curarne l'amministrazione e
la vendita.

Dallo Specchietto unito alla presente relazione
si sceglie di quanta importanza sia oggimai
il patrimonio devoluto alla Cassa Ecclesiastica

3

3

siccome quello che, secondo i dati finora
conosciuti, presenta una vendita annua
non minore di lire 15148.544.77, e in cui
la massima parte è relativa a beni stabili.
Or non accade il discorrere di motivi, se quai
si reputò conveniente d'istituire colla
Cassa ecclesiastica un' amministrazione
affatto speciale, e posta fuori del regolare
organismo dell' amministrazione dello
Stato. - Forse il Governo giudicherà op-
portunò di richiamare fra non molto
altro tempo l' attenzione della Camera
su questo importante argomento.

Già però notare che scopo principale della
soppressione degli ordini religiosi è stato
certamente lo scopo economico e sociale
di porre in vendita una quantità consid-
erevole di beni che, appartenendo a una
inerte, erano condannati ad una
esigua produzione, e scarsamente cono-
revano a' fini dell' Erario Nazionale.
E a conseguire questo intento nessuna
altra Amministrazione può fare meglio
adatta, che questa stessa, la quale è
incaricata di amministrare e di vendere

3

i beni del Demanio dello Stato, e tutto
ciò che si comprende nella denominazione
generale di patrimonio pubblico.

La Casa Ecclesiastica, e i suoi Uffici istruiti
non sono, in fatti, che una duplicazione
di ufficii Demaniali; poichè è la stessa
la materia che amministrano, e lo stesso
il fine che si propongono.

Da una parte questa duplicazione è causa
di maggiori spese, e di minore utilità
pratica; e dall'altra parte gli Uffici stessi
della Casa ecclesiastica, segnatamente
nelle nuove provincie, non funzionano
che mediante l'ajuto e la cooperazione
degli Agenti dell'Amministrazione Ecc.
maniale.

È quindi pertanto necessario il promuovere effi-
cacemente la vendita de' beni immobili
di quali la Casa ecclesiastica ha il posses-
so o ha diritto ad averlo, il riferente,
di accordo col suo Collega Ministro di
grazia e giustizia e di culti, e venuto
nella convinzione che sia indispensabile
il provveder in guisa che i beni suddetti
passino dall'Amministrazione Ecclesiastica

Cassa ecclesiastica a quella del Demanio
pubblico, affinché possano essere alienati
inutilmente i beni nazionali, e così
stessi mezzi, e con regole e norme uniformi.
A ciò tende il disegno di legge che il signor
ha l'onore di presentarvi.

Il passaggio di beni al Demanio si effet-
tuerà corrispettivamente ad una rendita
eguale, 5%, che il governo è autorizzato
ad iscrivere sul Gran Libro al nome della
Cassa Ecclesiastica.

Questa nuova rendita, corrispondente alla
rendita nella vendita di beni che lo Stato porta
in vendita a pubblici incanti, rimarrà
affetta ad una speciale destinazione, e
non diminuirà la massa di valori in
circolazione, faccendone scapitare il
prezzo; mentre dall'altra parte si trova
nella vendita di beni una nuova e non
scarsa risorsa pel pubblico Erario. — Ed
è inutile a dire come a quel vantaggio
finanziario si aggiungerà ancora l'altro
di ristorare il credito pubblico, mediante
l'operazione stessa della vendita, che sarà
fatta colla cessione di eguale rendita di quella

sul gran libro, e colle norme medesime;
le quali, secondo altro apposito disegno
di legge presentato alla vostra approvazione,
si dovranno seguire nella vendita
dei beni dello Stato.

Alla utilità finanziaria si collega poi quella
di porre in commercio una grande massa
di beni, la quale già da gran tempo
era posta fuori del movimento economico
e sociale, che è cagione e sorgente prin-
cipale della pubblica ricchezza.

Signori! Il disegno di legge che viene sottoposto
alle vostre deliberazioni è fondato sopra
evidenti motivi di ordine economico e
finanziario, e non si allontana da det-
tami della giustizia. Oltre a ciò, è per
urgente e necessario nelle condizioni pre-
senti originate dalla soppressione del
maggior numero delle Corporazioni religiose
del Regno: e si collega con altri provvedimenti
legislativi, che il Governo, dopo maturato
esame, propone alla vostra approvazione,
cioè con quello relativo alla vendita dei
beni nazionali, e coll'altro che concerne
lo scioglimento di vicinali enfiteutici, che

Progetto di legge
sul ^{passaggio} ~~trasferimento~~ al Demanio dello Stato
di beni immobili ora appartenenti
alla Cassa Ecclesiastica.

Art. 1.

I beni immobili devoluti alla Cassa Ecclesiastica in virtù della legge sarda 29 maggio 1855, e dei Decreti 11 Dicembre 1860 del R. Commissario Generale dell'Umbria, 3 gennaio 1861 del R. Commissario Generale della Marche, e 17 febbraio 1861 del Luogotenente Generale del Re nelle provincie napoletane, passeranno al Demanio dello Stato a partire dal 1.º luglio 1862.

Art. 2.

In corrispettivo di questa cessione, il Governo è autorizzato ad inscrivere in capo alla Cassa Ecclesiastica una rendita 5 p/100 sul Gran Libro del Debito pubblico, uguale alla rendita dei beni che passeranno al De-

manio, la quale sarà determinata
colle stesse norme con cui si stabilisce
la vendita degli altri beni demaniali
nella legge che ne autorizza l'alie-
nazione.

Art. 3.

Questi beni saranno alienati
colle stesse leggi e norme che regolano
la vendita degli altri beni demaniali.

Art. 4.

Con un regolamento approvato
Da R. Decreto sarà provveduto alla
esecuzione della presente legge.

11290.

Progetto di legge presentato dal Ministero
della Giustizia e della Istruzione

Relazione al Parlamento delle Corti di Cassazione
e di Appello - con riferimento alla
causa ecclesiastica

Tratta del 7. giugno 1862.

Lanza propone che si decida se gli vendita sia necessaria al compimento
del piano finanziario - Riferita

De Cesare

2°

~~La vendita delle proprietà ecclesiastiche non è un atto morale~~

La vendita delle proprietà ecclesiastiche non è un atto morale
non è luogo al trattarsi in questa sede

3°

Si sia luogo al trattarsi della soppressione della C. E. come amministrativa
senza ridotta l'ammesso alle proporzioni corrispondenti agli effetti

26 Luglio

Presenti Lanza, Diaz, Biancheri, Pellini, Spaventa, De Cesare

approvato il progetto verbale della precedente seduta

Lanza questione pregiudiziale. Avendo il ministro detto ieri
alla Camera che il Committ. accettare o rigettare le proposte del
Governo propone di ~~accettare o rigettare~~ ~~il progetto di legge~~
accettare l'annullazione o no del passaggio dei beni

Il Presidente propone

se si debba ammettere l'appropriazione parhata 5 si. 1. no
o far procedere alla vendita d'incanto nello stato per
verificare il profitto netto. Catteda si. 1. no

5

se il passaggio dei beni nel dominio dello stato debba farsi me-
diante scambio di vendita con vendita. 3. si. 2. no. 1. attenuato
come alla prima parte dell'art. 2. del progetto del ministro

se si debba determinare in questa legge il modo di valutare
i beni si. 2. No 3. attenuato 1

art. 3° approvato art. 4° idem sempre uno attenuato

si aggiunge

Il Gov. deve immediata vendita all'art. 25 della legge
117 fest. 61. ^{relativo agli uffici municipali} attendendo da disposizioni riguardanti gli
edifici a 11. il regno

si proclama ~~che~~ si rinviare le Cappellanie laicali
in attesa della possessori come all'art. 15. delle decreti delle
marche e dell'Umbria

Signori!
Gravi delusioni sarebbero state alla

X del passaggio dei beni ecclesiastici
al demanio ~~che questi debbano~~

X La Commissione mi dice l'incarico
di sottoporre in suo nome alla vostra
considerazione queste questioni ed
anche alcune di quelle le quali
che non ottennero maggioranza
di suffragi dei commissari
sottoscrive ora che pure ha
tale gravità ed importanza che
dessa

X che vorrebbero la vendita
ai privati dei beni immobili
dello Stato e dei corporati
rali sono

di riferire sul ~~presente~~ progetto
di legge ~~che nel suo senso~~
vi dicendosi ~~che~~ ~~questo~~
che ~~da~~ ~~questo~~ progetto
di legge ~~che~~ ~~sollievo~~
nei vari uffici della Camera
~~che~~ ~~sono~~
che ~~sono~~
si reputa obbligata ad enun-
ciarle

Il principio della ~~vendita~~
vendita dei beni venne approvato
da tutti i Commissari per
di ogni vario genere
Le ragioni ~~che~~
che ~~ha~~ ~~note~~ ~~che~~
che ~~si~~ ~~depende~~ ~~dal~~
che più appropriata sede
avanzo nella relazione sul
progetto di legge ~~che~~
ha alterazione dei beni de-
maniali. ~~ma~~ ~~per~~ ~~modo~~ ~~della~~
vendita o del passaggio dal

corpo morale C. C. al dema-
nio che ostentava una vera
e propria alienazione sorde-
ro differenti sostanziali di
opinioni. Taluno degli affetti
proprietari ~~invece di~~ ^{per} la vendita il partito
che la vendita si farebbe della
C. C. stessa d' accordo collo
~~Stato~~ Stato, con questo che nelle Cas-
se dell' Ateneo si versasse
il ~~prodotto~~ ^{prodotto} delle vendite di
mano in mano che si effet-
tuavano. In appoggio di tale o-
pinione si portava l' argo-
mento che il progetto di legge
l'applicazione del principio di
altro non era che una espro-
priazione perhaba ~~principale~~
~~principale~~ ~~di~~ ~~interdizione~~, e
che d' altronde la C. C. aveva
già nelle antiche provincie
dove fu dal sette anni istitui-
ta operato vendite ~~per~~ oltre
13 milioni su meno di 26 ~~che per~~
vennero. ~~Le~~ vendite di più della metà
malgrado le circostanze peric-
colose tempi di guerra che

dei suoi beni immobili venne fatta
in modo da produrre un documento
della subvendita

2 dove attraversare) ~~domanda~~
dopo l'epoca della sua
istituzione)

ma la grande maggioranza
dei Committ. ^{ha accolto} ~~risponde~~ qd
opinione opponendo ai gravi
argomenti addotti da chi la
sosteneva che l'adeguamento
anche per la ^{consentita}
dalle leggi ^{grandi} ~~trattati~~
di uffici ^{ma, ali} ~~cont~~ di
di pubblica ~~utilita~~, ^{ma} si
ravvita nel caso presente?

un'lo stato da la vita legale
e quando si converra che

che ^{infine} ~~la~~ ^{legge} ~~luogo~~ ad
~~una~~ ^{una} duplicita'
di regolamenti, e di spese ~~che~~
^{pregiudicevoli} ~~al~~
~~pubblico~~ ^{pubblico} erario come
alla C. C. stessa

~~che~~ mettendoti contemporanea
reati in vendita; beni
cull. e; demaniali si ~~reale~~
Le ~~speculazioni~~ in certe prove
una ~~diff~~ ^{frate} due ~~valore~~ ^{ca}
legarie una differenza di ~~ries~~
ca ~~che~~ ^{si} ~~risolte~~ ^{cont} ~~den~~
nota all' ~~sito~~ della imposta

Piu grave ~~discussione~~
differenza di opinioni ~~non~~
nacquero nel seno della Comm. allora
si di trattò del modo di deter-
minare il compenso da darsi
~~alla~~ ^{l'} abbandono di.

~~anche per i beni~~
~~destinazione delle rendite~~
~~di farsi in modo che si vada~~
~~religiosi la quale~~
~~stesse e decreti che soppres~~
~~ero le corporazioni religiose~~
~~ed espressamente stabilite~~
~~di pubblica utilità~~
~~che si stabilisce~~
 maggiori col qual modo di
 pagamento con vantaggio
 della rendita al
 corso

~~Per tal modo la Comm. si~~
~~propone il puro cambio della~~
~~rendita contraria dei beni~~
~~contro altrettanta rendita~~
~~consolidata~~

il loro pro e contro
 La minoranza
 alla quale ~~anche~~ il relatore
~~appartenere~~
 voleva che il pro e contro
 venisse pure pagato in ren
 ma al corso mentre
 oltre alla espropriazione ~~del~~
 una specie di pro
 vazione che fissava un ~~o sta~~
 bilire il pagamento con un
 valore il quale per il capitale
 almeno differenzia
 un ~~o sta~~ ~~o sta~~ con
 siderivole sistema tra il
 nominale ed il ~~o sta~~
 La maggioranza ~~o sta~~ per
 dei commissarii presenti a
 quella discussione prevale
 per la contraria ~~o sta~~
 per un voto soltanto, ed anche
 che ~~o sta~~ ~~o sta~~ ~~o sta~~
 si era opposto anche alla e
 espropriazione si ~~o sta~~
 Le ragioni ~~o sta~~
 che ~~o sta~~ ~~o sta~~
 che dovendo gli rendite ser
 vire a ~~o sta~~ ~~o sta~~
 vad' sempre vantaggio nel

convertite in rendite certe
 mentre inierbettoni sono i
 prodotti degli immobili in mano
 a corpi morali, e che già la
 fatta (che) aveva reputato
 conveniente di vendere facendo
 vedere rendite scritte sul Gran
 Libro del debito pubblico. Che per tal

X Per tal modo la Comm.^a si
 propone il puro rambio
 della rendita dei beni contro
 altrettanta rendita consolidata

modo le spese d'ammone sareb-
 bero grandemente diminuite
 e così avrebbe trovata vantag-
 giosa indiretta al compenso della
 perdita che pativa subiva nel
 valore capitale X

Virelli

Prima di intrattenersi o
 signori, delle discussioni avute
 sul modo di fissare quella
 dei beni che la C. C. ^{propone} vuole al demanio
 rendita e sulle ragioni che
 determinarono la Comm.^a
 a proporre l'art. 3 del pro-
 getto di legge, giova esporre
 le altre principali questioni
 agitate nel seno della Comm.^a

che) Due
~~stati~~ uffici avevano
 ritolto appunto il desiderio che
 la C. C. venisse abolita tanto
 come ente morale che

come ente amministrativo
 quei commissari ^{Costenevano} ~~Costenevano~~
 la C. C. sotto ~~in~~ quasi co-
 me un compromesso fra di-
 verse sentenze e per evitare
^{delusioni}
~~risoluzioni~~ di principi fra-
 loro edenziali opposti e di
 difficilissima soluzione, aveva
 retto ^{alle conseguenze} dei difetti inevitabili della
 sua origine e agli impacci inren-
 ti alla conformazione ^{mentale} ~~mentale~~ ^{mentale}
~~l'abitudine~~ ^{di un} gigantista ~~del~~ ente
 morale di troppo ^{grandi} ~~grandi~~ di-
 mensionari merie lo zelo e l'abi-
 tude di ~~ricchezza~~ dei suoi
 uomini nelle antiche prov.
 Ma che ~~proprietà~~
 allora si ebbe nelle nuove
 l'obesità accresciuta di ~~del~~

e fatti talmente difficili avere
 senza fossero altre cause
 e ~~il~~ ~~risultato~~ non fu buona
 prova. Il fatto è che sembra
 che ~~anche~~ ^{laggiù} l'Amministrazione
 ne della C. C. si vendesse ~~per~~
 impopolare

come morale rete ancor
 più difficile il suo andamento
 ed l'abilità degli ammin. non
 dati ~~per~~ ~~la~~ ~~C.~~ ~~C.~~ ~~in~~
~~quelli~~ ~~paesi~~
 ormai non si molto paria
 quella di chi lo mandava
 come ~~spetto~~ ~~al~~ ~~di~~ ~~sotto~~ ~~ne~~
 un'altra ~~la~~ ~~coerenza~~. ~~quello~~

di tenente
X dove venne eletta, e dopo
non subitaneamente, e dopo
~~non essere~~ il pericolo che col
introdurrela si rinovano gli
scandali avvenuti in faccia col
altissima prova come nelle Marche
nell' Umbria e nel napoletano

X Le ragioni addotte dai Comuni
che formano la minoranza
sunt. sono di opportunità; ma
e altre questioni di gravità
somma si sollevano e di cui
altri difficili e ~~non~~ rimpirebbe
la soluzione ^{preceduta in ogni modo} di lunga ~~diffusione~~
diffusione

~~causa pare abbia detto fatto~~
~~ragioni ~~non~~ opportune~~
Laghi, l'Assisa e deputati;
Senatori, rappresentanti pro
vincie e dei municipi ~~ed~~
~~una volta~~ domandano l'abolizione
~~della ~~legge~~ ~~di~~ ~~la~~ ~~maggioranza~~~~
della Comm. non disconferma
la gravità di qd situazione e
avrebbe inclinato ad unirsi e
si ne domandava la soppressione
se non fosse stata ~~trattata~~
tenuta ~~dalla ~~Commissione~~~~ che non
era questo il luogo di occuparsi
della questione. ~~Il~~ ~~governo~~
il quale ha già annunciato che
si occuperà in breve di qd
argomento deve proporre se
lo vuole l'abolizione senza che
questa questione e le altre gra
vissime che vengono discusse
entri in qd legge ~~di~~ ~~abdicazione~~
soltanto ^{la Comm.} ~~rao~~ ~~manda~~ che si
restringano le spese d'ammoe
onde si facciano reali i van
taggi ^{annuali} ~~della~~ ~~stato~~ ~~ta~~ ~~C. G.~~ ~~per~~
~~già~~ ~~leggi~~ ~~immobili~~ ~~appar~~
tenenti al suo patrimonio
Nessuna maniera ^{altrimenti} ~~una~~ ~~come~~
il quale solleva ^{la} ~~una~~ ~~questione~~
politica delle probabili trattative.

in quanto potessero aver relazione con gli progetti di legge. La maggioranza però della Camera

sui contratti sia d'affitto che di compravendita, sui effetti ove questi potessero dare una norma abbastanza esatta delle rendite degli immobili e sui regolari regitti nelle provincie ove questo non vi ha ancora. I contratti di affitto avrebbero certo dato il valore più certo ma

con l'ordine del giorno votato dalla Camera nella sua morabile seduta del 27 marzo 1861. La maggioranza gli altri comitati non resistettero che tale questione dovesse trattarsi ⁱⁿ occasione di questa legge

Il modo di fissar la rendita venne ~~trattato~~ ^{trattato} conformemente alla alienazione dei beni demaniali che al progetto di legge ~~presente~~ ^{presente} ~~del Ministero, sulle affittanze o sui redditi in altro modo stabiliti. Ma si ottenne~~ che se questo sistema poteva far raggiungere il vero valore dei demaniali ~~di cui si tratta~~ nelle provincie dove l'affittamento è il modo più comune di far valere i capitali stabili ^{al contrario} ~~in molte~~ ⁱⁿ provincie) nelle quali son pochi ^{gran parte dei} beni di cui si tratta ^{il progetto} ~~la~~ legge presente, quel sistema è quasi subito seguito in alcune, e pochissimo effetto in altre. Né ^{neppure approssimativa} la rendita avrebbe potuto averli per quelli posseduti dalle corporazioni religiose che

mandavano q^o economia i
 Amm^o di st^o; per la ragione
 che quei prati, quei prati, e
 quelle monache ignari dei
 sistemi di buona contabilità
 non avevano alcuna scrittura
 consumavano gran parte dei
 dei loro padri
 prodotti, in natura, o di con-
 tentavano di semplici note
 e d'informi, registri, i quali
 di più ^{in gran parte} furono ^{relati}
 di brutti, e ^{in gran parte} ^{alterati}
 fatti sia q^o una parte dei
 pote religio^o sia q^o ^{infine} ^{malga}
 sottrarre notizie che non
 si amava potere rete di
 pubblica ragione. &c

X sia per omnia querite tenori
 o vade per ante

Nota

È ben vero che ben
 temp molti di quei beni
 vennero affittati, ma ancora
 quello ^{corrotti} ^{interessi} non parvero
 alla v^o Comm^o che potes-
 sero fornire un giusto cri-
 terio del ^{loro} valore. La dir^o catta
 te detta C. C. tuttavia impone
 che i beni si affittassero
 q^o un biennio il più presto

che si potesse. Mancando di
più esatte basi per poter
estimo esuuario dalle il prin
cipale elemento della rendita;
e lo è difatti in generale e
in una grande massa ^{di beni} ma
allorché trattasi di singoli
padroni estrema o la fallacia
di quell'elemento che produce
una somma ineguagliante
nelle valutazioni per loro
errore che l'operazione fu
fatta in fretta su capitali
monochini a chi lo affittava
e di cui neppure aveva pro
bato non che questo ne
pure approssimativamente
calcolare la rendita sui

Queste ragioni inducono dunque
la Comm. ad accettare ^{come si disse di sopra} note
varie norme ^{per l'averamen} ^{pratiche del pubblico di quei}
to della rendita ed infine ^{trattati operati dai}
a dar facoltà di ricorrere ^{padroni nei} ^{Comitati della C. C.}
alla perizia ove nessuna ^{indelli finché dunque} ^{contro}
delle basi indicate sarebbe ^{di affitte non abbiano di}
a fornire esattamente la ^{la prova di essere renous}
rendita dei singoli fondi ^{non}
Il onorario del due mi ^{può che potessero costituire}
un giusto criterio di appreziazione

ritto parve indifferente
 sabite rappresentando
 l'uno e l'interesse del
 compratore e l'altro quello
 del venditore dopo però l'
 avvio della Com. di un
 la formatione e dovuta
 alla altro progetto di legge
 di la vendita dei beni dema
 niali e nella quale l'elemento
 (arab) entra colla nomina
 di due deputati dal Cons. prov.
 di sistema riunite) allora
 il vantaggio di risparmiare
 una ulteriore operatione e un
 nuovo dispendio all'erario e la
 vendita di ogni beni e salva me
 glie i diritti che i privati pote
 vantano sui beni medes
 mi di che ~~terreno~~ più ~~avan~~
 ti ~~proposito~~ la v. Com.
 dove intrattenersi; come rendere
 più facile la ~~destinazione~~
 gazione delle rendite agli usi
 di non in fare che
 destinati dai decreti quando
 vedono le pensioni. ~~ma~~
 si usò l'espressione di propri
 somma (onde non costringere
 a troppo forti spese) e per
 di indubio dei poteri nei luoghi
 ove meno certo è il partito
 catastro. Del resto. Le ragioni più
 opati che contigiarono quel sistema di
 relazioni del progetto di vendita dei beni demaniali

nel. Aggiungati a ciò la fiducia
 del pubblico di quelle provvisione
 di affitto relativamente
 nei contratti operati dal Com.
 (sui) ~~del~~ C. S. ~~affiducia~~ ~~che~~
 non giustificata da ~~suppello~~
 alcuna sulla loro onestà, ma
 che ~~si~~ ~~da~~ ~~quello~~ ~~affarato~~
 di ~~prodotta~~ ~~in~~ ~~ha~~ ~~argine~~ ~~per~~
~~in~~ ~~che~~ ~~pro~~ ~~della~~ ~~quella~~ ~~avver~~
~~in~~ ~~che~~ ~~pro~~ ~~della~~ ~~quella~~ ~~avver~~
 nata contro di essa
 e tutte queste ragioni hanno
 indotto la v. Com. a pass
 porre il sistema della peri
 dia) di gli immobili che
 non siano stati affettati al
 meno due volte col contratto
 dell'asta pubblica) e per
 una durata complessiva
 di ~~da~~ non meno di sei
 anni.
 La difficoltà di aver
 la rendita o il valore degli
 stabili
 beni urbani e immerbor mag
 giore. Poiché case d'affitto pos
 sedevano le mani morte e
 che in ~~proibizione~~ ~~popolosa~~ ~~asta~~
 Del resto la gran massa dei
 beni urbani ~~costa~~ ~~di~~ ~~con~~

scati che vennero sempre
abitati dalla famiglia ^{religiosa} che ne
era proprietaria, che mai ven-
nero abbandonati e che neppure
avrebbero potuto esserli per-
soggetti a clausura. La
grandissima parte di questi
conventi e' posta in piccole
ville in remoti villaggi
situati sopra monti, o
colli elevati perche' lo svilup-
po ^{maggior} delle fraternite' avvenne
appunto nell'epoca in cui
le condizioni sociali e poli-
tiche spingevano le popolazio-
ni ad aggregarsi nei luoghi
alti e di facile difesa dalle
invasioni che ^{si} moltiplicavano
ad ogni istante. La natura
conservativa di quelle reli-
giose famiglie, il minor bi-
sogno che esse provavano di
facili e frequenti contatti
col resto delle popolazioni
contatti che anzi essent loro
bene spesso vietati dalle regole
statutarie dell'ordine cui

La perizia sommaria fatta in
 concorso di persone pratiche delle condizioni
 locali meglio amosa conviene) ai ^{fabbricati} ~~capolati~~ urbani
 e soprattutto ai Conventi. La più gran parte
 di questi ~~antichi~~ ~~che saranno stati tutti questi~~
~~conventi~~ ~~ai Conventi~~ non vennero che furono sempre
 abitati dalla famiglia religiosa che ne era proprie-
 taria, e quindi mai vennero affittati e neppure
 avrebbero potuto esserlo perché soggetti a lau-
 sura eclesiastica. Nelle prov. pontificie andava-
 no perfino esenti dalle tasse) e quindi meno sicu-
 ra e la base del ricatto - La grandissima parte
 di q. conventi è situata in piccole città o borghe-
 se in medesimi villaggi posti sopra monti
 o colli elevati perché lo sviluppo delle fraternità
 avvenne appunto nell'epoca in cui le condi-
 zioni sociali e politiche spingevano le po-
 polazioni ad aggregarsi nei luoghi alti
 e di più facile difesa) dalle invasioni che
 le minacciavano ad ogni istante - La natura
 conservatrice di quelle religiose famiglie

Il minore bisogno che esse provavano
di frequenti e frequenti contatti col resto delle
popolazioni, ^{contatti} che anche con loro bene spesso
richiamati dalle regole statutarie dell'ordine
cui appartenevano hanno fatto restare souve-
ri sulle alture e perfino nei luoghi abban-
donati dal resto delle popolazioni e conventi
laddove pure si produce il movimento dell'
alto alla pianura.

La perchia sommaria
fatta in concorso di persone
pratiche del paese, e non
meglio conviene ai capitoli
urbani sia che essi siano
conventi non seduti ai Comuni
siano ~~che~~ ~~con~~ ~~tra~~ ~~di~~ ~~essi~~ ~~non~~ ~~sono~~
case d' affitto

Anche dove che i Conventi
saranno stati annessi
ai Comuni e gli stabilimen-
ti dei quali durante mag-
giore bisogno quelli che re-
stassero potessero difficilmente
essere adatti ad usi privati.

La particolare loro costruzione
di quei fabbricati li rende
inadatti ad altri usi fuori
di quello per quale vennero
costruiti. La spesa di ridurli
ad abitazioni private e ad
uffici non compenserebbe
compensata dall' utile che
si potrebbe ricavare nella
maggior parte di essi perchè
sono situati in luoghi di scap-
e poverissimi abitatori dove
gli affitti sono assai tenui, e

gle

di difficile estazione, e per ridur
li ad opifitij maniano questi
sempre e di poche materie naturali e la loro utilitacione
li perche' ~~si tratti con monti o alluse~~
~~e tentano darsi con le acque~~

Le altre cose anche di
affetto appartenenti alle cogno
racioni religiose sono per lo più
se meno ben tenute, e questo i
Comuni anche più ricchi che
curavano il miglioramento e
l'ornato delle città apprendo
nuove contrade che rendere
più sano o più ~~utile~~ ~~il~~
gradevole il soggiorno ai loro
abitatori, trovavano ostacoli
nella opposizione che presentavano
proprietarii, ~~che~~ ~~questi~~ ~~quali~~
erano i claustrali, che restavano
separati dal contatto dei loro
compatrioti. Da ciò nasce che
alcuni fatti, progetti utili re
stano incompiuti con danno e
disprezzo del pubblico

Queste considerazioni in
dubio la us Comm. a dare su
di stabilire una preferenza
ai Comuni ^{che sono} i soli equivanti
che possono ricevere un

X ~~Il governo~~ Altri Comuni più
ragguardevoli potranno ~~trarre partito~~
~~anche dagli altri stati~~ per
inghiottire ~~le città~~ ed abbellire le
loro città procurando così lavoro
alla classe operaia). Questa ~~depo~~
dezione tende così a favorire
il progresso civile della nazione
migliorando le condizioni ~~anche~~
delle maggiori città come quelle
delle più piccole borgate e dei
più reconditi villaggi ~~inquinati~~
~~spuntando nelle provincie~~
~~ovvi~~

X dovendo ~~mantenerli~~ e pas
garvi le imposte ~~risarvandone~~
poco o nessuna rendita)
off quita che nella loro matia
ci ~~avrebbero~~ potteris,

qualche utile dei Comuni
che non siano loro gratuitamente
eduti ~~destinandoli~~ ~~sempre~~ ad
usi di pubblica vantaggio. ~~Le~~
~~attività dell'erario ed esse~~ e possono
~~travare più convenientemente~~ ~~di~~
altre di sviluppare ~~molte~~ ~~istit~~
uzioni ~~utili~~ ~~anche~~ ad essi
ed alla nazione della quale fa
varranno ~~la~~ ~~travare~~ ~~inoltre~~
il progresso civile migliorando
le condizioni delle più piccole
borgate e dei più reconditi vil
laggi. Così l'utile dell'erario
dello stato si avoverà all'
utile delle popolazioni. Il
primo ~~ostacolo~~ la facile vendita
di stabili che ~~divertam~~ gli
resterebbero a carico ~~per~~ ~~essi~~
~~per~~ il secondo ~~potr~~ ~~anno~~
procurare ai loro amminitra
ti vantaggi dei quali ~~dovrebbero~~
sentirne ~~per~~ ~~la~~ ~~possibilità~~ ~~delle~~ ~~loro~~
parti ~~economiche~~ ~~per~~ ~~essi~~
Qui la ~~ref~~ ~~Comm~~ ~~dève~~
~~coltratt~~ ~~rammentarsi~~ il
disposto dall'art. 4. ~~detti~~
art. 25 del decreto ~~luogoten~~
ziale 17. ~~febb~~ 1861 per quale
alcuni dei Comuni ~~che~~ ~~ri~~
nangono a disposizione del

Gov. devono essere assegnati
ai Comuni ^{ove son situati} ed alla città di
Napoli in preferenza per la
più sollecita diffusione di
utili stabilimenti morali
q. d. disposizione ha il suo
riscontro in quelle dell' art. 3
dei decreti dei D. P. Commissari
straord. delle Marche e dell'
Umbria che assegnarono parecchi
di quei fabbricati in dono ai
Comuni. ~~Stabilito da qualunque~~
~~autorità sul modo più~~

Queste ultime disposi-
zioni vennero effettuate, e
il fare lo stesso per ciò che
riguarda le prov. napoletane
e insieme ^{il dovere di b. u.} ~~il dovere di b. u.~~
~~il dovere di giustizia~~ perché
contenute nei decreti di soppres-
sione delle ~~opere~~ emanati da
Autorità che ~~avevano~~ avevano pieni
poteri

Più lungi v' intratterremo
della conseguenza che nel detto
de' ord. tale beneficio si ebbe
da ancora alle anzidette provin-
cie del regno

I beni che passano dalla
C. C. al demanio ~~non~~ de-

7

Stinati ad esse venaluti
Parte di essi che sono rivestiti
o possono essere rivestiti
Comuni o stabilimenti con
servati o a privati scenero
suttavia dati temporaneamente
alla C. C. in virtú dell' art. 4
dei decreti dei R. R. Comuni tra
ord. delle Marche e dell' Umbria
e del Luogot. del Re nelle
prov. napoletane. Su altri
si vantano dei diritti ^{particolari}, e ancora
P. Palinea) 4. dell' art. 3
dei R. R. Comuni e 4 del Luogotenente
sopra ricordati provvedono che
il possesso dei beni resti presso
la C. C. fino a che non siano
risolte definitivamente le rela-
tive questioni. Sia che le
prese di possesso venissero
fatte

non per effetto, sia
qualunque altra ragione il
fatto che susseguono
revoli reclami da parte dei
privati,
e dei Comuni.

di avere l'idea di stabilire
sul quale ~~è~~ ^{servita} il diritto statale,
il dilemma proposto di
vendita all'erario ~~o~~ ^o ~~o~~ ^o ~~o~~ ^o
il capitale e darebbe luogo
~~ad un~~ a moltissimi e
forse lunghissime liti.

Se però tali diligenze
debbono osservarsi sui beni
di dubbio ~~potrebbe~~ diritto della
C. B. a molto più forte anzi
di ragione assoluta ~~non~~
è mestieri separare di subit
to quei beni sui quali nessun
diritto ha la C. B. di essere
di privata proprietà. Tali
~~potrebbe~~ rinvio ~~la~~ ~~us~~
Comm. quelli delle Cassa
zioni laziali. La Camera
nella sua seduta del 9
corrente ^{lun} prendo all'ordine della
Comm. in cui non ha l'ono
re di riferire a voi signi.
~~potrebbe~~ il progetto di legge
presentato ~~dagli~~ dagli
onorevoli deputati Luzzi;

del Luogotenente del Re nella
prov. napoletana) del 17
febb. 1861. ~~Questo articolo della~~
~~legge~~ La giustizia ~~inconfonde~~
~~è~~ evidente di questa dispo-
sizione ~~trattandosi~~ porta
una (se necessaria) conseguenza
la restituzione ^{delle Cappellanie laicali} di greci beni, i
quali potterò stati già riu-
niti ~~alla~~ C. C. al patruno
nio della C. C. per esser ve-
rificate la restituzione dell'
utilfrutto negli ~~articoli~~ inve-
stiti contemplata ~~dalla legge~~
dei decreti sopramentionati
D'altronde non ~~trattandosi~~
~~dei~~ ~~edendo~~ state comprese
nella legge del 1855
le Cappellanie laicali delle
antiche provincie scar-
sissime e il numero di g.
beni già riuniti alla C.
C. che da poco tempo
entro in attività nelle pro-
vincie nuove.

Questa indus-
ria calmerà anche fuori del
tutto essere una agitazione

delle quali rettori sono tutti
bani al non estende le dovuti
in la deduzione lineare se
le chiama

in favore di tutto ciò di sottoposto
queste solo appena l'apparato

grandissima, che era nata in
nelle
quelle popolazioni le quali
e dove il terbo del C. capi-
tale delle Cappellanie la via:
danne riunite e doveva es-
sere al patrimonio della C.
Numerosissime sono quelle
Cappellanie specialm. nelle
province ~~spontaneamente~~ che
lungamente soggette al Gov.
per clericali per ragioni fa-
cili a comprenderci cioè
la prima maggiore e più
lunghe privilegi che in
quei paesi ~~erano~~ erano si-
beni ai quali si dava comun-
que anche ~~in~~ solo nome
ecclesiastico, l'influenza del
clero, e ~~la tendenza di un~~
no teocratico quindi gran
numero di famiglie vedeva
con ^{soggette al Gov. capo} terrore la minaccia di
perdere la terza parte di
un patrimonio avuto e di
non le rendite sempre e eran
si godute ^{attuali loro componenti} da quelle e dai
loro antenati

molte
cassie parti

Le antiche prov. del Regno rap-
presentano per l'organo dei
Comuni: non mostrarono
la giustezza che anche ad
Altre si estenda la disposizione
che alcuni dei Conventi rimas-
sero alla C. C. nelle provincie
regie e premonstr. si donarono
ai Comuni e esser messi in
pari condizione coll'
Umbria e le Marche (a riserva
che li ebbero e col pagamento
che deve averli inelutabilmente)
La Comin. non potè disconoscere
che tale pretesa è fondata sul
principio della parità che
deve regnare fra le prov.
che abitano e però il governo
che il vantaggio della cessione
di alcuni conventi ai Comuni
si estenda nelle
stesse proporzioni a tutte le
provincie del Regno
ove la C. C. venne istituita

guarda dei prelati come
una manifestazione d'animo
oltre queste pretese
Altre di simili generali
vantaggi dall'organo del Regno
alcuni particolari se affai-
rino alcune provincie

Le prov. ex pontificie rap-
presentano che nel 1801
Marcho 1801 il Papa Pio VII
con un suo motu proprio
iniamerò tutti i beni dei Con-
v. adottando all'Orario l'onore di
pagare i debiti i quali dove-
vano essere estinti
il Motu proprio dello stesso
abbastanza noto di gran
lunga superiori in estensione
ai beni stessi. Se non che
un successivo Motu proprio
dello stesso Papa non più
hardi del 14 Luglio 1803 affermò
con parole che i beni regio-
nali restavano che si
è venute in cognizione che
quanto realm. rapporto
ad alcune comunità (est.
Liguria) di abitanti, alba-
stanto non si verificava
nella massa generale

Ma la logica e giusta come
quella che i beati o il loro
soprappiù si rendere non
~~una~~ surta nella mente di
quel Papa il quale vitte
abbastanza per ~~poter~~ vedere di
minuire e quindi distrutto il
for^o temporale ed infine
~~non~~ ^{poter} ~~godersi~~ ^{godersi} ~~la~~ ^{infantia} ~~sua~~
~~anche~~ ^{anche} ~~la~~ ^{restaurazione}
allora che molti milioni
del mte. papale, reitto
i beni rimasti invenduti, e
gli uni e gli altri distribui
in dotazioni al Clero seola
re e regolare ma nulla
rete ai Comuni e neppure
~~far~~ ^{far} ~~pagar~~ ^{pagar} i loro debiti.
~~Dunque~~ ^{Dunque} quindi quei C. di
mandano la restituzione
dei loro ~~pa~~ ^{pa} ~~debiti~~ ^{debiti} ~~pubblici~~
monetari

X

X In oltre la legge ~~in~~
nulla innova) alla eletti
rapione della tenetide) per eduit
dalla legge del 1855
ha dai ~~decreti~~ ~~dei~~ ~~Commi~~
Comm. Straordi ~~di~~
E Marche e ~~l'~~ Umbria
e del Suago ~~tenetiale~~
des prov. ~~royaltane~~

X ^{non loro}
altro che ~~privilegi~~

gli oneri ~~che gravano~~
~~naturali in sovvenire~~ ine
^{e i diritti che gravano ancora su di essi}
rati a ~~gli~~ beni sulla ren
dita corrispondente cada
la alla C. C. parve) ~~solta~~
re i ~~diritti~~ ^{svantaggiati} dei Comuni ~~sen~~
za impedire gli effetti ~~dei~~
nomini voluti dallo attuale
progetto di legge X

Un'altra ~~proposta~~ ~~del~~
~~giurisprudenza~~ ~~dei~~ ~~avanzarsi~~
no le prov. ~~maritigiane~~. ~~Le~~
quelle si è l'onore dalle
decime. ~~Proposizioni~~ ~~che~~
che il ~~Commi~~ ~~Straordi~~
della ^{Marche} ~~Umbria~~
con loro decreti ~~del~~ 21 e
29 Ott. 1860 aboliscono le
decime ~~che~~ ^{quello} ~~non sono~~ ~~ma~~
l'effettuazione di quel ~~decre~~
to non si ~~effettua~~ ~~che~~ ~~nell'~~
Umbria e in quanto alle
Marche nell'art. 17 ~~alinea~~
del decreto di ~~suppres~~
sione ^{3 Jun 61} più volte ~~rehab~~ ~~nel~~

surp di qd retazione si
stabiliti che le rendite dei
beni incorporati all' E.
dopo soddisfatte gli obblighi
~~addebitati~~ ~~investite~~ ~~di~~
acqua) e supplemento di
~~acqua~~ congruo an
parochi in dipendenza
del decreto di abolizione
delle decime 21. Ottobre 60
soprarammentato

Appoggiati a questo
i deputati Luzzi, Scarglia,
Cortelli, Giampieri, Gigliucci,
uniti a me referente propo-
sero un progetto di legge di
iniziativa parlamentare per
l'abolizione delle decime nelle
prov. marchigiane e la
Camera ^{maior qd} lo rimando all' As-
semblea della Commissione in nome
della quale ho l'onore di
referire

Le stesse ragioni ^{addotte} per
stato per ~~annunciata~~ ranno
mandare che si mandi ad
effetto la disposizione del

Infine la of Comm
revent
ha l'opretto mandato

+ una sola che si
stenda a tutte le parti
ovvero del Regno

si devono ~~per~~ equamente
negli operi e nei vantaggi
particolari
+ e che si all'uno si conos
sano vantaggi ~~con~~ ~~domi~~ ~~opre~~
presenti ~~di~~ ~~fabbricati~~ ~~in~~ ~~alte~~
effetti, nella erogazione delle
rendite a utilità della loro
istruzione o della loro beneficenza
che si destino, vantaggi corri
spondenti si attendano a

da' M^g gli uff^{di} di rasonan
dare al Gov^o che il più sollec
tamp^{per} possibile rivolga
la sua attent^o a formare
una sola delle diverse leggi
che reggono la C. C. nelle di
verse prov^o dello Stato, che
vantaggi degli ~~edifici~~
donati e ceduti di preferenza
in ~~qui~~ ~~stato~~ ~~la~~ degli edi
fizi donati della erogazione
delle rendite a tutte egual
ment^{re} le ~~diverse~~ provincie
dello Stato ~~si~~ ~~attendano~~, e
non si ometta qui di seguire
abitualmente quel principio, ab
unificando ammessa alla
quali ~~per~~ troppo spesso ~~si~~
sacrificano ~~di~~ ~~sovranità~~ ~~nelle~~
gl'interessi locali, ~~ed~~ ~~alle~~
particolari condizioni delle
provincie non si ebbe ba
stante riguardo
La of Comm^o
fiduciosa che i desiderj

esposti e le raccomandazioni urgentissime che
 per al governo sarano
^{una delle} nella prossima sessione per
 lamentare e auditi si propo-
 ne l'adozione del progetto
 di legge che di poi si
~~discutera~~ ^{da quello} ~~del progetto mi-~~
 nisteriale

Essa ha sentito come
 alla presente relazione ha
 rebbe stato mestiere unire
 la nota esatta dei beni dei
 quali si propone il pas-
 saggio, e farne fede doman-
 da al Ministro. Da esso
 othenne soltanto uno stato
 attivo e passivo della C. C.
 del Regno quale ~~è~~
 presentata allegato alla
 relazione stessa. ~~Quella~~ ^{ella} ~~che~~
~~è~~ ^è insufficiente, e non
 può vale a dare un'idea
 dell'entità degli stabili sui
 quali ^{avrebbe} ~~si~~ azione la legge
 proprio sta. È perciò che
 la us Comm. non ^{offre} ~~è~~

Per quanto la nota sopra
 citata ^{contiene} ~~è~~ molto
 abbastanza ~~l'~~ ^{impossibilità}
 di redigere uno stato dei
 beni ~~che~~ ^{immobili} che solo
 possiede la C. C.

Nella C. C. pare che ~~non~~ ^{per}
~~redigere~~ ^{una} ~~uno~~ ^{stato più} ~~stato~~
 respicando da tutti i dati
 il petto l'estratto dei cata-
 stri che non sarebbe potuto
 giungere in tempo per la
 sessione attuale. ^{Al momento} ~~È~~ ^{impossibile}
~~che~~ ^{per} ~~la~~ ^{un} ~~us~~ ^{comune}
 può allegare alla sua relazione

calcoli ed osservazioni su di
uno ^{shako} ~~documento~~ che non ha
pre ^{parte} bene assicurata per
una parte rilevante
~~quali~~ ^{attuali} ~~dati~~ dei capitali
stabiliti della C. C. che sono
nelle prov. napoletane. Giove
per of Comm. ^{collocato} ^{piu'}
dici ~~si~~ che da quello che
ho appreso esattamente il
valore dei beni stabiliti appartenenti alla
C. C. attualmente ^{già} di L. 25, 861, 475
nelle antiche prov., e di L.
99, 099, 730 nelle Marche
e nell'Umbria... sembra poi im-
possibile che ~~fosse~~ ~~fosse~~ ~~la~~
~~proporzioni~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~trovino~~
nelle provincie napoletane ~~che~~
ove fatte le ~~date~~ ~~proporzioni~~
~~avrebbe~~ ~~appena~~ ~~valerebbe~~
al di sotto di 90 milioni
Il valore dei chiodi e con
venti sembra essere alla
of Comm. esagerato, ma
non essendo riuscito di por-
tare il suo nome sui dettagli
non vuole addentrarsi in cal-

colli del ~~lavoro~~ potrebbero ris-
sere erronei, e senza pronun-
ziare qualche altro sulle con-
sequenze di codetta mancanza
di ~~richia~~, si limita ad avve-
nir il fatto per sottoposto alla
~~of considerazione~~ onde ve-
niente conto nelle ~~of~~
deliberazioni

Briganti Pellini relatore



Progetto della Commissione

Art. 1

712211
I beni immobili devoluti e
da devolversi alla C. C. in
virtù della legge sarda 29 mag-
gio 1855 e dei decreti 11
dicembre 1860, ~~7 gennaio 1861~~
del R. Comm. Straord.
dell'Umbria e 3 gennaio
1861 dell'altro R. Comm.
Straord. delle Marche, e 17
 febbrajo 1860 del Luogot. g. l.
del R. nelle prov. napoletane
passano al demanio dello
Stato ~~in data del~~

~~1861~~

2

Un corrispettivo di 5 per
cento sul gran libro del
debito pubblico uguale alla
rendita dei beni che posse-
ranno al demanio

~~la rendita verrà decisa~~ Il Ministro delle Finanze
~~minata ~~deleganti norme~~~~ Ministro
 a) Beni affittati. Gravia, Giustizia e dei conti
 col prendere il più alto ~~valore~~ deberneeranno quattar
 elevato ~~prezzo~~ d'affitto ~~di~~ edito il parere della Com
 che risulti dai due ultimi ~~missioni~~ provinciali per l'aver
 contratti di locazione ~~ag~~ tamento del valore dei beni
 giungendosi, ove ne esistano, ~~demonstrati~~ colle norme
 d' valore delle prestazioni dei contratti, dei registri
 questuari e ~~destraendone~~ regolari o dei catalli, e
 le spese particolari di am incaso d' ~~into~~ manan
 ministrazione e d'imposta ~~che~~ o anche d'insufficienza
 che siano a carico della C. E ~~ha~~ di tali elementi con
 b) Beni rustici non periti e ~~sommari~~ ~~di~~
 affittati o ~~suigroti~~ ~~non~~ di cui il sistema ~~verrà~~
~~disposti e sperimentati.~~
 due contratti d'affitto ~~alla~~ fittato da regolamento
 alla pubblica ~~che~~ a ~~stare~~
 durato non meno di 6 anni
 la rendita sarà ~~deberneerata~~
 c) Beni urbani non
 affittati. la rendita sarà

determinata, con ogni
peripetia tenuto ~~il~~ conto
dei luoghi dov' o per sono
collocati. ~~Il~~ dell' ~~uso~~ ~~in~~ quale
potranno venir destinati.

4

4^o l'alinea 4^o dell' art. 85
dei due decreti del C. C.
Commissi straordinari delle
Marche e dell' Umbria ram-
mentati all' art. 1. non che
l'alinea 4^o dell' art. 23
dell' altro decreto magonensi-
pale) in cui ancora rammen-
tato vengono dichiarati in-
raggiungibili alla Cappella
dei laici. ~~Il~~

Il bene o il valore corrispon-
dente ~~alla~~ ~~parte~~ ~~dei~~ ~~beni~~ della terza
parte dei beni di cui ebbe
l'appellazione che venne
già riunita alla C. C.
per l'abolizione dell' uso
fatto negli investiti dopo
l'epoca in cui furono e-
manati i decreti suddetti ver-
ranno restituiti ai padroni.

laicali



Ottocento Comuni avranno il
diritto di ottenere in ve-
sta all' istentio pretto
al quale li ebbe il demanio
e senza insanto, i fatti
rati urbani posti nel loro
regio territorio e dei quali
paran richiesta nel ter-
mine di 3 mesi dalla
pubblicazione della pretta
legge 8

X dei quali avessero bisogno
di uso proprio

~~effettuati i rivendibili o
quelli sui quali hanno corso
la legge finché questa non
sia voluta,~~
effettuati i beni rivendibili
come all' art. 4 dei decreti 11
dicembre 1860, e 7 gennaio 1861
e 5 del decreto 17 febbraio 1861
o quelli sui quali hanno corso
la legge finché questa
non sia voluta

Tutti gli altri beni ver-
ranno alienati colle stesse
leggi e norme che regolano
la vendita degli altri beni
demaniali

Questa legge presente gli
oneri ~~di tutti~~ inerenti a
quei beni s'intendono tra
sperti sulla vendita
rispondente voluta

31
5
Sono prelevate delle somme di lire
per i dispendii necessarii ~~per~~ da
pagarsi ai concorsi delle provincie
napolitane secondo l'art. 25 della
Legge del 17 febbrajo 1867

5
La stessa porzione sarà fatta a favore
dei concorsi delle altre provincie del
Regno ove è istituita la Cassa Ceca-
cristica, intendendosi esteso alle medesime
quodam l'alinea della predetta legge

~~48~~ 13

alla C. C.

~~48~~ 13

Con un regolamento approvato
provato e decretato sa
si provveduto alla est
cupione della predetta
legge

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**MATTEI G., BUSACCA, DE CESARE, BIANCHERI, LEARDI,
SPAVENTA, PICA, BELLINI, LANZA G.**

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 7 giugno 1862

**Passaggio al demanio dello Stato de' beni immobili
ora appartenenti alla Cassa ecclesiastica.**

Tornata del 30 luglio 1862

SIGNORI! — Gravi discussioni sorsero in seno alla vostra Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge del passaggio dei beni ecclesiastici al demanio per le importanti questioni che lo stesso progetto di legge sollevò nei vari uffici della Camera. La Commissione mi diè l'incarico di sottoporre in suo nome alla vostra considerazione queste questioni non escluse alcune le quali non ottennero la maggioranza dei suffragi dei commissari, ma che pure hanno tale gravità ed importanza che dessa si reputa obbligata ad enunciarle.

Il principio della vendita dei beni ecclesiastici venne approvato da tutti i commissari. Le ragioni di varie genere che consigliano la vendita ai privati dei beni immobili dello Stato e dei corpi morali sono già tanto note che la Commissione si dispensa dal riportarle, sulla considerazione altresì che più appropriata sede avranno nella relazione sul progetto di legge della alienazione dei beni demaniali. Ma sul modo della vendita e del passaggio dal corpo morale Cassa ecclesiastica al demanio, che costituisce una vera e propria alienazione, sorsero differenze sostanziali di opinioni. Taluno degli uffici propose il partito che la vendita si facesse dalla Cassa eccle-

siastica stessa d'accordo collo Stato, con questo che nelle casse dell'ultimo si versasse il prezzo delle vendite di mano in mano che si effettuavano. In appoggio di tale opinione si portava l'argomento che il progetto di legge altro non era che l'applicazione del pericoloso principio di una espropriazione forzata, e che d'altronde la Cassa ecclesiastica aveva già nelle antiche provincie, dove fu da sette anni istituita, operato vendite per oltre 13 milioni su meno di 26 che le pervennero. E questa vendita di più della metà dei suoi beni immobili venne fatta in modo da produrre un aumento della sua rendita, malgrado le circostanze pericolose e i tempi di guerra che dovè attraversare dopo l'epoca della sua istituzione.

Ma la grande maggioranza dei commissari non accolse quest'opinione, opponendo ai gravi argomenti addotti da chi la sosteneva che l'espropriazione anche forzata è consentita dalle leggi quando trattasi di corpi morali cui lo Stato dà la vita legale, e quando vi concorra la causa di pubblica utilità quale si ravvisa nel caso presente; che mettendosi contemporaneamente in vendita i beni ecclesiastici e i demaniali si creerebbe specialmente in certe provincie fra le due categorie una differenza di ricerca che riuscirebbe dannosa all'esito della impresa, e che infine darebbe luogo ad una duplicità di regolamenti e di spese pregiudicevoli così al pubblico erario come alla Cassa ecclesiastica stessa.

Più grave discrepanza di opinioni nacque nel seno della Commissione allorchè si trattò del modo di determinare il compenso da darsi per l'abbandono di questi beni, ossia il loro prezzo.

La minoranza, alla quale il relatore appartiene, voleva che il prezzo venisse pure pagato in rendita, ma al corso, mentre, oltre alla espropriazione, credeva ravvisare una specie di spoliazione nello stabilire il pagamento con un valore il quale, per il capitale almeno, subisce una differenza considerevolissima tra il nominale ed il commerciale.

Anche pose innanzi la destinazione delle rendite di quei beni di mano in mano che si vanno estinguendo le pensioni ai religiosi, la quale destinazione dalle leggi stesse e decreti che soppressero le corporazioni religiose venne espressamente stabilita a scopo di pubblica utilità che verrebbe aumentata col modo di pagamento della rendita al corso.

La maggioranza dei commissari presenti a quella discussione prevalse per la contraria sentenza per un voto soltanto, e si ebbe la maggioranza perchè il commissario del IX ufficio, chesi era opposto anche alla espropriazione, si astenne. Le ragioni prodotte a sostegno dell'opinione che prevalse furono che dovendo queste rendite servire a determinati scopi, trovansi sempre vantaggio nel convertirle in rendite certe, mentre incertissimi sono i prodotti degli immobili in mano a corpi morali, e che per tal modo le spese d'amministrazione sarebbero grandemente diminuite e così avrebbe trovati van-

taggi indiretti nella rendita netta a compenso della perdita a che poteva subire nel valor capitale. Per tal modo la Commissione vi propone il puro cambio della rendita dei beni contro altrettanta rendita consolidata.

(250-A)

Prima di intrattenervi, o signori, delle discussioni avute sul modo di fissare la rendita dei beni che la Cassa ecclesiastica cede al demanio, e sulle ragioni che determinarono la vostra Commissione a proporvi l'articolo 3 del progetto di legge, giova sporvi le altre questioni agitate nel seno della Commissione stessa.

Due uffizi avevano espresso il desiderio che la Cassa ecclesiastica venisse abolita tanto come ente morale che come ente amministrativo. Quei commissari sostenevano che la Cassa ecclesiastica sorta quasi come un compromesso fra diverse sentenze, per evitare discussioni di principii fra loro essenzialmente opposti e di difficilissima soluzione, aveva retto alle conseguenze dei difetti inevitabili della sua origine, agl'impacci inerenti alla conformazione necessariamente mostruosa di un ente morale di troppo grandi dimensioni, mercè lo zelo e l'abilità distintissima de' suoi amministratori nelle antiche provincie. Ma alorchè si estese nelle nuove l'obesità accresciutasi dell'ente morale rese ancor più difficile il suo andamento e, fosse la difficoltà accresciuta, fossero altre cause, l'istituzione non fece buona prova. Il fatto è che sembra che laggiù l'amministrazione della Cassa ecclesiastica si rendesse impopolare dove venne estesa, e deputati, senatori, rappresentanti delle provincie e dei municipi ne domandarono l'abolizione. La maggioranza della Commissione non disconobbe la gravità di questa situazione, e avrebbe inclinato ad unirsi a chi ne domandava la soppressione se non fosse stata trattenuta dal pensiero che non era questo il luogo di occuparsi della questione. Le ragioni addotte dai commissari che formano la minoranza sono di opportunità, ma altre questioni di gravità somma si solleverebbero, e di cui assai difficile riescirebbe la soluzione, preceduta in ogni modo da lunghissime discussioni. Il Governo, il quale ha già annunziato che si occuperà in breve di questo argomento, deve proporne, se lo crede, l'abolizione, senza che questa questione e le altre gravissime che ne discendono entrino in questa legge per isbieco. Sol tanto la vostra Commissione raccomanda che si restringano le spese d'amministrazione onde si facciano reali i vantaggi enunciati quando la Cassa ecclesiastica sarà sbarazzata dagli immobili appartenenti al suo patrimonio.

Neppure mancarono alcuni commissari i quali sollevassero la questione politica delle probabili trattative con Roma e dell'ordine del giorno votato dalla Camera nella memorabile seduta del 27 marzo 1861, in quanto potessero aver relazione con questa proposta di legge. La maggioranza però della Commissione non credette che tale questione dovesse trattarsi in occasione di questa legge.

Le norme per fissar la rendita vennero stabilite conforme-

4
(250-A)

mente al progetto di legge della alienazione dei beni demaniali sui contratti sia d'affitto che di compra-vendita, sui catasti, ove questi possono dare una norma abbastanza esatta delle rendite degli immobili, e sui regolari registri nelle provincie ove catasto non v'ha ancora. I contratti di affitto avrebbero certo dato il criterio più certo, ma si osservò che, se questo sistema poteva far raggiungere il vero per i beni posti nelle provincie dove l'affittamento è il modo più comune di far valere i capitali stabili, al contrario per le nuove provincie, nelle quali è posta gran parte dei beni di cui tratta il progetto di legge presente, quel sistema è quasi sconosciuto in alcune e pochissimo esteso in altre. Né la rendita avrebbe potuto neppure approssimativamente accertarsi per quelli posseduti dalle corporazioni religiose che mandavano per economia l'amministrazione di essi, per la ragione che quei frati, quei preti e quelle monache, ignari dei sistemi di buona contabilità, o non tenevano alcuna scrittura, consumando gran parte dei prodotti dei loro poderi in natura, o si contentavano di semplici note e d'informi e patriarcali registri, i quali per di più furono in gran parte celati, distrutti o alterati, sia per un falso scrupolo religioso, sia per puerili timori o vane speranze, sia infine per sottrarre notizie che non si amava fossero rese di pubblica ragione.

È ben vero che recentemente molti di quei beni vennero affittati, ma ancor questi contratti non parve alla vostra Commissione che potessero fornire un giusto criterio del loro valore.

La direzione centrale della Cassa ecclesiastica saviamente impose che i beni si affittassero per un triennio il più presto che si potesse. Mancando di più esatte basi, fece che l'estimo censuario desse il principale elemento della rendita, e lo è difatti in generale e in una grande massa di beni; ma allorchè trattasi di singoli poderi estrema è la fallacia di quell'elemento che produce una somma ineguaglianza nelle valutazioni fra loro. Arroge che l'operazione fu fatta in fretta su capitali sconosciuti a chi li affittava, e di cui non aveva potuto, nonchè accertare, neppure approssimativamente calcolare la rendita sui registri.

Queste ragioni indussero dunque la Commissione ad accettare varie norme per l'accertamento della rendita, ed infine a dar facoltà di ricorrere alla perizia, ove nessuna delle basi indicate valesse a fornire esattamente la rendita dei singoli fondi.

Il concorso dei due ministri parve indispensabile, rappresentando l'uno l'interesse del compratore e l'altro quello del venditore, dopo preso l'avviso della Commissione, di cui la formazione è dovuta all'altro progetto di legge, per la vendita dei beni demaniali, e nella quale l'elemento locale entra con la nomina de' due deputati dai Consigli provinciali.

Questo sistema riunisce altresì il vantaggio di risparmiare una ulteriore operazione e un nuovo dispendio all'erario per la

vendita di essi beni, e salva meglio i diritti che i privati ed i comuni vantano sui beni medesimi, di che più avanti la vostra Commissione dovrà intrattenervi, come renderà più facile la erogazione delle rendite agli scopi destinati dai decreti di mano in mano che cessano le pensioni.

(250-A)

Le ragioni poi principali che consigliarono quel sistema di valutare i beni vennero a voi esposte dalla relazione sul progetto di vendita dei beni demaniali.

La perizia sommaria fatta in concorso di persone pratiche delle condizioni locali meglio ancora conviene ai fabbricati urbani e soprattutto ai conventi. Questi furono sempre abitati dalla famiglia religiosa che ne era proprietaria, e quindi mai vennero affittati, e neppure avrebbero potuto esserlo perchè soggetti a chiusura ecclesiastica. Nelle provincie episcopali andavano persino esenti dalle tasse, e quindi meno sicura è la base del catasto. La grandissima parte di questi conventi è situata in piccole città o borgate, in meschini villaggi posti sopra monti o colli elevati, perchè lo sviluppo delle fraterie avvenne appunto nell'epoca in cui le condizioni sociali e politiche spingevano le popolazioni ad agglomerarsi nei luoghi alti e di più facile difesa dalle invasioni che le minacciavano ad ogni istante. La natura conservatrice di quelle religiose famiglie, il minore bisogno che esse provavano di facili e frequenti contatti col resto delle popolazioni, contatti che anzi eran loro bene spesso vietati dalle regole statutarie dell'ordine cui appartenevano, hanno fatto restare soventi sulle alture, e perfino nei luoghi abbandonati dal resto delle popolazioni i conventi laddove pure si produesse il movimento dall'alto alla pianura.

La particolare costruzione di quei fabbricati li rende inadatti ad altri usi fuori di quello pel quale vennero costruiti. La spesa di ridurli ad abitazioni private o ad opifici non verrebbe compensata dall'utile che si potrebbe ricavare nella maggior parte di essi, perchè, situati in luoghi di scarsi e poverissimi abitatori dove gli affitti sono assai tenui e di difficile esazione, e, per ridurli ad opifici, mancano quasi sempre di forze motrici naturali per la loro ubicazione.

Queste considerazioni indussero la vostra Commissione a dare su questi stabili una preferenza ai comuni. In essi ravvisò i soli acquirenti che possano ricavare un qualche utile dai conventi che non siano loro gratuitamente ceduti, destinandoli ad usi di pubblico vantaggio. Altri comuni più ragguardevoli potranno trarne partito per migliorare ed abbellire le loro città, procurando così lavoro alla classe operaia. Questa disposizione tende pertanto a favorire il progresso civile della nazione, migliorando le condizioni tanto delle maggiori città, come quelle delle più piccole borgate e dei più reconditi villaggi.

Così l'utile dell'erario dello Stato si accorderà all'utile delle popolazioni. Il primo otterrà la facile vendita di quegli stabili che diversamente gli resterebbero a carico, dovendo

(250-A)

mantenerli e pagarvi le imposte, ricavandone poca o nessuna rendita, per guisa che nella loro massa resterebbero passivi

I secondi potranno procurare ai loro amministrati vantaggi dei quali dovrebbero senza ciò, per la pochezza delle loro forze economiche, restar privi.

Qui la vostra Commissione deve rammentarvi il disposto dell'alinea 4 dell'articolo 23 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, pel quale alcuni dei conventi che rimangono a disposizione del Governo devono essere assegnati ai comuni dove sono situati, ed alla città di Napoli in preferenza per la più sollecita diffusione di utili stabilimenti. Questa disposizione ha il suo riscontro in quelle dell'articolo 3 dei decreti dei regi commissari straordinari delle Marche e dell'Umbria che assegnarono parecchi di quei fabbricati in dono ai comuni di quelle provincie.

Queste ultime disposizioni vennero effettuate, e il fare lo stesso per ciò che riguarda le provincie napolitane è insieme un obbligo di giustizia e un dovere di lealtà, perchè contenuto nei decreti di soppressione emanati da autorità che avevano pieni poteri.

Più lungi v'intratterremo della conseguenza che ne discende, onde tale beneficio si estenda ancora alle antiche provincie del regno.

I beni che passano dalla Cassa ecclesiastica al demanio sono destinati ad esser venduti. Parte di essi che sono o possono essere riversibili a comuni, a stabilimenti conservati, o a privati vennero tuttavia dati temporaneamente alla Cassa ecclesiastica in virtù dell'articolo 4 dei decreti dei regi commissari straordinari delle Marche e dell'Umbria e, 3 del luogotenente del Re nelle provincie napolitane. Su altri si vantano dei diritti particolari, e ancora per questi l'alinea 4 dell'articolo 3 dei decreti dei regi commissari e 4 del luogotenente sopra ricordati provvedono che il possesso dei beni resti presso la Cassa ecclesiastica fino a che non siano risolte definitivamente le relative questioni. Sia che le prese di possesso venissero fatte con poca esattezza, sia qualunque altra cagione, il fatto è che sorsero innumerevoli richiami da parte dei privati e dei comuni.

Ad alcuni di questi reclami l'ufficio centrale della Cassa ecclesiastica fece ragione con lodevole imparzialità; per altri si obbligò di rendere i beni all'epoca prestabilita dall'articolo 4 dei decreti sunnominati, per altri pendono cause avanti la magistratura, e non furono infrequenti i casi in cui la Cassa ecclesiastica rimanesse soccombente e costretta a rendere i beni.

Queste considerazioni indussero la vostra Commissione a proporre di non far luogo alla vendita dei beni riversibili e di ritardare quella dei beni contestati fino a che il diritto di proprietà per questi ultimi non sia fissato in modo certo e sicuro.

Potrebbe risponderci che si renderebbe l'equivalente degli immobili venduti, ma oltretutto il diritto del proprietario è di avere l'identico stabile sul quale esercita il diritto stesso, il sistema proposto di vendita, alterando essenzialmente il capitale, darebbe luogo a molteplici e forse lunghissime liti.

(250-A)

Se tali diligenze debbono osservarsi sui beni di dubbio diritto della Cassa ecclesiastica, a molto più forte, anzi, per ragione assoluta, è mestieri separare di subito quei beni sui quali nessun diritto ha la Cassa ecclesiastica, per essere di privata proprietà. Tali ravvisò la vostra Commissione quelli delle cappellanie laicali. La Camera, nella sua seduta del 9 corrente luglio, mandò all'esame della Commissione in cui nome ho l'onore di riferire a voi, signori, il progetto di legge presentato dagli onorevoli Luzi, Danzetta, Berardi Tiberio e da me riferente per dichiarare inapplicabile alle cappellanie laicali l'aline 4 dell'articolo 15 dei decreti dei regii Commissari straordinari dell'Umbria e delle Marche. La vostra Commissione ad unanimità riconobbe che quelle cappellanie non sono che beni privati, che non vennero comprese nella legge del 1855 che istituì la Cassa ecclesiastica nelle antiche provincie, e che vennero al contrario comprese nella legge del termidoro che sciolse i fedecommissi alla cui natura si avvicinano.

L'altra Commissione che riferì al Parlamento sulla legge numero 117 che impone una tassa su diverse concessioni del Governo, escluse le cappellanie laicali perchè le riconobbe *beni privati gravati da un onere religioso*, e il Parlamento approvò quella sentenza, alla quale ora noi uniformandoci non facciamo che rendere omaggio alle vostre decisioni. Però la stessa parità che deve esistere fra le varie provincie se consigliò di adottare l'articolo di legge proposto per iniziativa parlamentare, spinse altresì ad estenderlo anche all'aline 4 dell'articolo 25 del decreto del luogotenente del Re nelle provincie napoletane del 17 febbraio 1861.

La giustizia evidente di questa disposizione portava per necessaria conseguenza la restituzione di quei beni delle cappellanie laicali i quali fossero stati già riuniti al patrimonio della Cassa ecclesiastica per essersi verificata la cessazione dell'usufrutto negli investiti contemplata dai decreti sopramenzionati.

D'altronde non essendo state comprese nella legge del 1855 le cappellanie laicali delle antiche provincie, scarsissimo è il numero di questi beni già avocati alla Cassa ecclesiastica che da poco tempo entrò in attività nelle provincie nuove.

Questa misura calmerà, anzi farà del tutto cessare un'agitazione grandissima che era nata nelle popolazioni dove il terzo del capitale delle cappellanie laicali venne riunito, o doveva esserlo alla morte degli attuali investiti, al patrimonio della Cassa ecclesiastica.

Numerosissime sono quelle cappellanie, delle quali i rettori sono tutti laici, non escluse le donne, se la discendenza

(250-A)

lineare ve le chiama, specialmente nelle provincie state lungamente soggette al governo clericale, per ragioni facili a comprendersi, cioè i maggiori e più lunghi privilegi che in quei paesi ebbero i beni ai quali si dava comunque anche solo un nome ecclesiastico, l'influenza del clero e la tendenza di un Governo teocratico a favorire tutto che di ecclesiastico avesse appena l'apparenza. Quindi gran numero di famiglie vedevano con terrore sospesa sul loro capo la minaccia di perdere la terza parte di un patrimonio avito e di cui le rendite sempre eransi godute dagli attuali loro componenti e dai loro antenati.

La più grave di tutte le questioni sollevate in questa occasione si è quella delle pretese affacciate dai comuni su questi beni. Moltissime petizioni furono spedite in proposito al Parlamento, delle quali la maggior parte vennero rimesse alla Commissione, in nome della quale vi riferisco; altre vennero assoggettate alle vostre deliberazioni dalla Commissione delle petizioni.

È inutile tornare sulle discussioni alle quali queste ultime dettero origine in seno alla Camera, perchè quelle discussioni recentissime sono presenti alla vostra mente. La Commissione incaricata di esaminare l'attuale progetto di legge portò la sua attenzione seriamente sulle petizioni a lei rimesse, e crede suo debito sottoporvi le più gravi considerazioni che esse contengono.

Si rappresenta in esse petizioni come i beni ecclesiastici non fossero in origine che proprietà private lasciate al clero pro *remedio animae* e coll'incarico di distribuirle ai poveri; che la più gran parte di essi lasciati si fece quando il municipio si confondeva collo Stato, e quindi il *benefattore* era nella persuasione di lasciare ai propri conterranei una proprietà intangibile quale universalmente allora consideravasi quella della Chiesa; che appena si sospettò che i beni stessi potessero venir presi dallo Stato, si prevede dai donanti il caso della soppressione dei corpi morali, lo che si riguarda dai petenti come una manifestazione d'animo.

Oltre queste pretese generali, avanzate da molte parti del regno, alcune particolari ne affacciano singole provincie.

Le antiche provincie del regno, per l'organo di un onorevole commissario, mostrarono la giustizia che anche ad esse si estenda la disposizione che alcuni dei conventi rimasti alla Cassa ecclesiastica nelle provincie liguri e piemontesi si donassero ai comuni per essere messe in pari condizioni col'Umbria e le Marche, che li ebbero, e col Napoletano, che deve averli indilatamente.

La Commissione non potè disconoscere che tale pretesa è fondata sul principio di parità che deve regnare fra le provincie italiane, e però vi propone che il vantaggio della cessione di alcuni conventi ai comuni si estenda nelle stesse proporzioni a tutte le provincie del regno ove la Cassa ecclesiastica venne istituita.

Le provincie ex-pontificie rappresentano che il 19 marzo 1801 il papa Pio VII, con un suo *motuproprio*, incamerò tutti i beni dei comuni addossando all'erario l'onere di pagare i debiti, i quali, asseriva il *motuproprio* stesso, essere abbastanza noto come riuscissero di gran lunga superiori in entità ai beni stessi.

Se non che un successivo *motuproprio* dello stesso papa, non più tardi del 14 luglio 1803, affermò, con parole che è bene riportare testualmente, che « si è venuto in cognizione che quanto realmente, rapporto ad alcune comunità, sussisteva questo sbilancio, altrettanto non si verificava nella massa generale. »

Ma la logica e giusta conseguenza che i beni o il loro sovrappiù si rendesse, non surse nella mente di quel papa, il quale visse abbastanza per vedere diminuito e quindi distrutto il governo temporale, ed infine poté anche godere dell'infausta sua restaurazione. Allora ebbe molti milioni dal Monte Napoleone, riebbero i beni rimasti invenduti, e gli uni e gli altri distribuiti in dotazioni al clero secolare e regolare; ma nulla rese ai comuni e neppure pagò i loro debiti.

Quindi quei comuni domandano la restituzione dei loro antichi patrimoni.

La vostra Commissione riconobbe tutta la gravità di queste pretese come in massima l'aveva riconosciuta già questo Parlamento stesso, il quale nella seduta del 22 novembre 1861, allorché trattossi delle pretese affacciate dai cittadini dell'ex-ducatto di Parma, volle con un ordine del giorno riservare l'esame di quelle domande.

Inoltre la cessione gratuita fatta di alcuni conventi nelle Marche e nell'Umbria, e nel Napoletano di alcuni locali appartenenti già ai Gesuiti, a varie città del regno, per esempio Palermo; la facoltà data di fare enfiteusi su parte dei beni ecclesiastici in Sicilia, confermano la vostra Commissione nell'obbligo di seguire questa condotta conforme ai principii che dettarono quelle risoluzioni.

Dall'altro lato però riconobbe come impossibil cosa fosse decidere tante e sì intricate questioni in breve tempo. L'espediente di trasferire gli oneri inerenti a questi beni, e i diritti che possono avervi su di essi, sulla rendita corrispondente ceduta alla Cassa ecclesiastica parve salvare i diritti eventuali dei comuni senza impedire gli effetti economici voluti dall'attuale progetto di legge.

Inoltre la legge presente nulla innova alla destinazione delle rendite prescritte dalla legge del 1335 e dai decreti dei regi commissari straordinari per le Marche e per l'Umbria, e del luogotenenziale per le provincie napoletane.

Un'altra pretesa avanzarono le provincie marchigiane. E questa si è l'esonerazione dalle decime. Rappresentano esse che i regi commissari straordinari delle Marche e dell'Umbria, con loro decreti 21 e 29 ottobre 1860, abolirono le decime, che, piuttosto, altro non sono che primizie. Ma l'effettuazione di

(250-A)

quei decreti non ebbe luogo che nell'Umbria, e in quanto alle Marche nell'articolo 17, alinea b, del decreto di soppressione 3 gennaio 1861, più volte citato nel corso di questa relazione, si stabilì che le rendite dei beni incorporati alla Cassa ecclesiastica, dopo soddisfatti gli obblighi, andrebbero convertite per congrua o supplemento di congrua ai parrochi, in dipendenza del decreto di abolizione delle decime 21 ottobre 1860 sopra rammentato.

Appoggiati a questo, i deputati Luzi, Sgariglia, Carletti-Giampieri, Gigliucci, uniti a me referente, proposero un progetto di legge d'iniziativa parlamentare per l'abolizione delle decime nelle provincie marchigiane, e la Camera rimandò ancora questo all'esame della Commissione in nome della quale ho l'onore di riferire.

Le stesse ragioni addotte per raccomandare che si mandi ad effetto la disposizione dell'articolo 25 del decreto luogotenenziale di Napoli, e che si cedano in dono alcuni conventi ai comuni delle antiche provincie del regno, alle quali si aggiunge altresì d'essere state le decime abolite in Sardegna, mettendo a carico della Cassa ecclesiastica i supplementi di congrua ai parrochi poveri, ai quali distribuisce circa 750 mila lire annue inducono la Commissione a raccomandare che si mandi ad effetto altresì quella del decreto 21 ottobre 1860 delle Marche, onde le decime, abolite già nell'Umbria col decreto 29 ottobre sopracitato, e per il quale la Cassa ecclesiastica sostiene una spesa annua di lire 80 mila, cessino anche nelle Marche, dove restano qual ultimo vestigio della dominazione clericale. E questa raccomandazione fa la vostra Commissione con maggiore coraggio inquantochè in quella abolizione delle decime, impropriamente così chiamate, mentre altro non sono che primizie, come già venne più sopra accennato, ravvisa un atto eminentemente civile, giusto e benefico soprattutto alla popolazione agricola così numerosa e benemerita in quei paesi.

Infine la vostra Commissione ha ricevuto l'espresso mandato da tutti gli uffizi di raccomandare al Governo che il più sollecitamente possibile rivolga la sua attenzione a formare, delle diverse leggi che reggono la Cassa ecclesiastica nelle diverse provincie dello Stato, una sola che si estenda a tutte le parti del regno, e che se alle une si concessero vantaggi colla erogazione delle rendite a utilità della loro istruzione o della loro beneficenza, si destini che vantaggi corrispondenti si estendano a tutte egualmente le altre provincie dello Stato, e non si ometta qui di seguire utilmente quel principio di unificazione amministrativa, alla quale pur troppo spesso in altri casi si sacrificarono di soverchio gl'interessi locali, ed alle particolari condizioni delle provincie non si ebbe bastante riguardo.

La vostra Commissione fiduciosa, che i desiderii espressi e le raccomandazioni urgentissime che fece al Governo saranno prima della prossima Sessione parlamentare esauditi, vi pro-

pone l'adozione del progetto di legge che di poco si discosta da quello ministeriale.

(250-A)

Essa ha sentito come alla presente relazione sarebbe stato mestieri unire la nota esatta dei beni dei quali vi si propone il passaggio, e ne fece domanda al Ministero. Da esso ottenne soltanto uno stato attivo e passivo della Cassa ecclesiastica del regno, quale vi presenta allegato alla relazione stessa. Alla Cassa ecclesiastica pare che per redigere uno stato più esatto occorresse di richiamare da tutti i suoi ispettori l'estratto dei catastini, che non sarebbe potuto giungere in tempo per la Sessione attuale. Pel Napoletano la nota messa in calce al documento mostra abbastanza l'impossibilità di redigere uno stato dei beni immobili che colà possiede la Cassa ecclesiastica. L'unico documento che la vostra Commissione può allegare alla sua relazione è insufficiente, essa lo riconosce e neppur vale a dare un'idea dell'entità degli stabili sui quali avrebbe azione la legge proposita. È perciò che la vostra Commissione non vi offre calcoli od osservazioni su di uno stato che non ha cifre bene assicurate per una parte rilevante dei capitali stabili attuali della Cassa ecclesiastica che sono nelle provincie napoletane. La vostra Commissione soltanto può dirvi che da quello stato apparisce esattamente il valore dei beni stabili appartenenti alla Cassa ecclesiastica attualmente essere di lire 25,861,435 nelle antiche provincie, e di lire 99,099,780 nelle Marche e nell'Umbria. Sembra poi impossibile che esso sia così scarso nelle provincie napoletane ove fatte le proporzioni, resterebbe al disotto di 90 milioni. Il valore dei chiostri e conventi sembra alla vostra Commissione esagerato, ma non essendole riuscito di portare il suo esame sui dettagli, non vuole addentrarsi in calcoli che potrebbero riuscire erronei, e senza pronunziare giudizio alcuno sulle conseguenze di codesta mancanza di notizie, si limita ad accennarvi il fatto onde ne teniate conto nelle vostre deliberazioni.

BRIGANTI-BELLINI, *relatore.*

PROPOSTA DEL MINISTERO

Art. 1.

I beni immobili devoluti alla Cassa ecclesiastica in virtù della legge sarda 29 maggio 1855, e dei decreti 11 dicembre 1860 del regio commissario generale dell'Umbria, 3 gennaio 1861 del regio commissario generale delle Marche, e 17 febbraio 1861 del luogotenente generale del Re nelle provincie napoletane, passano al demanio dello Stato a partire dal 1° luglio 1862.

Art. 2.

In corresponsivo di questa cessione il Governo è autorizzato ad iscrivere in capo alla Cassa ecclesiastica una rendita 5% sul Gran Libro del debito pubblico, uguale alla rendita dei beni che passeranno al demanio, la quale sarà determinata colle stesse norme con cui si stabilisce la rendita degli altri beni demaniali nella legge che ne autorizza l'alienazione.

Art. 3.

Questi beni saranno alienati colle stesse leggi e norme che regolano la vendita degli altri beni demaniali.

Art. 4.

Con un regolamento approvato da regio decreto sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

Art. 4°

fino a nuova legge rimane applicabile l'art. 4° della legge del 17 feb. 1861

Il primo citato.

non saranno compresi nel passaggio, di che all'art. 1° e verranno dal Governo assegnati effettivamente ai Comuni.

La disposizione di cui nell'art. 29° della legge 17 febbraio 1861 vigente nelle provincie napoletane, non estese a tutte le provincie del Regno, ove è istituita la Cassa Ecclesiastica.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

+ Della loro rendita colle norme stabilite all'art. 3°

Art. 1.

I beni immobili devoluti e da devolversi alla Cassa ecclesiastica in virtù della legge sarda 29 maggio 1855, e dei decreti 11 dicembre 1860 del regio commissario straordinario dell'Umbria, 3 gennaio 1861 dell'altro regio commissario straordinario nelle Marche, e 17 febbraio 1861 del luogotenente generale del Re nelle provincie napoletane, passano al demanio dello Stato, *con riserva della determinazione*

Art. 2.

In corresponsivo di questa cessione il Governo ~~è autorizzato~~ *autorizzato* ad iscrivere in testa alla Cassa ecclesiastica una rendita del 5 per cento sul Gran Libro del debito pubblico uguale alla rendita dei beni che passeranno al demanio.

Art. 3.

Il ministro delle finanze, unitamente al ministro di grazia e giustizia e dei culti, determineranno questa rendita, udito il parere della Commissione provinciale per l'accertamento del valore dei beni demaniali, colle norme dei contratti, dei registri regolari ~~e~~ *e* dei catasti, e, in caso di mancanza o anche d'insufficienza di tali elementi, con perizie sommarie di cui il sistema verrà fissato da regolamento.

Art. 4.

~~L'alinea I dell'articolo 15 dei due decreti dei regi commissari straordinari delle Marche e dell'Umbria ~~contenuti~~ all'articolo 1, non che l'alinea IV dell'articolo 25 dell'altro decreto luogotenenziale ivi ~~contenuto~~ rammentato, vengono dichiarati inapplicabili alla cappellania laicali~~

~~I beni o il valore corrispondente della terza parte dei beni di esse cappellanie, che venne già riunita alla Cassa ecclesiastica per la cessazione dell'usufrutto negli investiti dopo l'epoca in cui furono emanati i decreti suddetti verranno restituiti ai patroni laicali.~~

Art. 5.

~~Saranno prelevati dalla vendita ~~quelli~~ degli edifizii monastici ~~che~~ *assegnati* ai comuni delle provincie napoletane, secondo l'articolo 25 della legge del 17 febbraio 1861, ~~#~~~~

Art. 6.

La stessa prelevazione sarà fatta a favore dei comuni delle altre provincie del regno ove è istituita la Cassa ecclesiastica, intendendosi esteso alle medesime l'alinea 4 dell'articolo 25 della predetta legge.

Art. 7.

~~Oltre ciò i comuni avranno il diritto di ottenere in vendita ~~alcune~~ *alcune* di quelle che sono in possesso del Re a vantaggio ad alcuni~~

Impugnata in nome della

I e

E 3° E indicati I nell'art. 2° art. 3°

E che sono da assegnarsi

di Comuni, a trattativa privata,

~~all'identico prezzo al quale li ebbe il demanio, e senza in-~~
~~conto, i fabbricati urbani posti nel loro rispettivo territorio~~
~~dei quali avessero bisogno per uso proprio, e dei quali faran~~
~~richiesta nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della~~
~~presente legge, presso il prefetto dei rispettivi fabbricati.~~

~~Art. 6. 7.~~

Tutti gli altri beni ~~eccettuati i beni~~ reversibili, come al-
l'articolo 4 dei decreti 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861,
e 5 del decreto 17 febbraio 1861, o quelli sui quali havvi
contestazione fino a che questa non sia risolta, verranno
alienati colle stesse leggi e norme che regolano la vendita
degli altri beni demaniali.

Art. 9.

Colla legge presente gli oneri inerenti a quei beni s'inten-
dono trasferiti sulla rendita corrispondente ceduta alla Cassa
ecclesiastica.

Art. 10. 9.

Con un regolamento approvato per regio decreto sarà prov-
veduto alla esecuzione della presente legge.

Immobili, eccettuati quelli

*Art. 6.
Gli oneri inerenti ai beni, di cui all'art. 10.
della presente legge, s'intendono trasferiti
sulla rendita, di cui all'art. 9.*

Approvato nella tornata del 9 maggio 1862.

Salvati

STATO Attivo e Passivo della

ATTIVO — Entrate ordinarie

FABBRICATI ED OPIFIZI		BENI E CASE RURALI		GHOSTRI E CONVENTI		ANNUALITA DIVERSE		CAPITALI FRUTTIFERI	
VALORE CAPITALE	REDDITO	VALORE CAPITALE	REDDITO	VALORE CAPITALE	REDDITO	VALORE CAPITALE	REDDITO	CAPITALE	PROVENTI
ANTICHE									
3,314,509	131,584	15,685,846	789,212	6,821,080	343,054	9,012,050	450,602 50	6,817,553	340,877 63
PROVINCE DELLE MARCHE									
4,795,000	229,422 63	86,644,780	4,332,239	7,660,000	383,000	10,393,068 30	529,650 41	450,344 60	22,917 23
8,109,509	411,006 63	102,330,626	5,121,531	14,521,080	726,054	19,605,058 30	980,252 91	7,267,897 60	363,394 88

PASSIVO —

TASSA SANIORTE	PENSIONI AI RELIGIOSI D'AMBO I SESSI ED AI MEMBRI DELLE COLLEGATE SOPPRESSE	TRIBUTI	RIPARAZIONI	SPESE D'AMMINISTRAZIONE	PIE FONDAZIONI	INTERESSI DI CAPITALE	CONGRUE AI PARROCI	ASSEGNI AL CLERO DELLA SARDEGNA	Assegnazioni a favore di corporazioni religiose, pubbliche e degli istituti di beneficenza, di cui l'una è della Sardegna e l'altra delle Marche.
ANTICHE									
56,875 37	699,392 24	135,457 78	107,021 12	130,668 70	139,640 81	55,372 95	221,556 59	751,409	
PROVINCE DELLE MARCHE E DELL'UMBRIA									
163,467 90	2,522,478	560,614 05	308,719 32	316,526 35	99,712 32	100,028 73	80,000	260,000	
220,343 35	3,221,570 24	696,068 83	315,733 44	447,195 10	239,353 13	125,411 68	602,556 59	751,409	260,000

NB. Per ciò che concerne le provincie napoletane non si hanno ancora dati abbastanza certi e positivi per compilare uno stato attivo e passivo relativamente ai beni e redditi della Cassa ecclesiastica in quelle provincie, mentre, stante la ritardata pubblicazione del decreto reale contenente la designazione delle case ed ordini religiosi colla eccezione della soppressione, il servizio della Cassa non vi si può iniziare prima di gennaio ultimo scorso, cosicchè per una gran parte dei corpi morali colla soppressione, non sarebbero ancora potuto procedere agli occorrenti atti d'inventario e di presa di possesso.
 Torino li 25 aprile 1862.

V. IL DIRETTORE GENERALE
TROGLIA

Cassa Ecclesiastica del Regno.

e capitale corrispondente.

RENDITE DEL DEBITO PUBBLICO		QUOTA DI CONCORSO	TOTALE		OSSERVAZIONI
CAPITALE	RENDITA		CAPITALE	RENDITA	
PROVINCE					
12,441,422	672,071 10	184,290	59,235,425	2,961,771 25	NB. Nei capitali fruttiferi sono compresi i prezzi degli stabili alienati che ancor rimangono a riscattare. Non si tiene conto nell'attivo del presente quadro del valore di una gran parte dei benefici, capellanie ed abbazie di patronato laicale o misto, le doti dei quali, a termini del disposto dell'articolo 22 della legge 29 marzo 1855, e dell'articolo 12 dei decreti dei reati emanati straordinariamente, per una quota è devoluta alla Cassa ecclesiastica, non essendosi ancor potuto procedere ai relativi atti di riparto, per la non ancora avvenuta vacanza o per incerte questioni. Per mancanza di altri dati abbastanza certi il valore capitale venne calcolato in generale sulla base del censo per 5 dell'anno reddito, per cui basterà a credere che tal valore possa essere suscettibile d'aumento specialmente per quanto concerne i beni stabili.
4,376,324 60	218,816 23	372,453	119,764,970 40	5,988,098 52	
17,817,746 60	890,887 33	456,743	178,997,395 40	8,949,869 77	
Residui attivi antiche provincie L. 4,074,631 04					
Id. nuove L. 4,747,580 64					
Totale L. 2,802,211 68					

Spese ordinarie.

TOTALE GENERALE	OSSERVAZIONI
PROVINCE	
2,568,394 58	NB. Nel presente stato passivo non trovansi comprese le spese straordinarie di primo impianto, di presa in possesso ecc., come neppure quelle relative ai debiti così detti placetoli concernenti le provincie dell'Umbrìa e delle Marche, non avendo tal specie fatto successivo. Parimenti non è compresa nel medesimo stato l'annua somma di lire 50,000 circa provvisoriamente pagata dalla Cassa ecclesiastica a scanzo dell'erario nazionale in soddisfazione degli assegnamenti fatti nelle provincie dell'Umbrìa e delle Marche a favore dei sacerdoti sospesi e dimessi per cause politiche, giacchè il pagamento di tale somma, giusta le disposizioni prese di concerto col Ministero di grazia e giustizia, verrebbe intanto effettuato sulla presuntibile eccedenza attiva della Cassa, a senso dell'ultimo capoverso dell'articolo 17 del decreto 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861 dei già reati commissari straordinari di quelle provincie, sulla quale eccedenza verrebbero pur corrisposti sin d'ora diversi sussidi a favore di corporazioni religiose meritevoli di maggiori riguardi stante l'equità della pensione cui avrebbero diritto.
4,411,246 75	
6,979,641 33	
Reddito totale annuo L. 8,949,869 77	
Passivo annuo L. 6,979,641 33	
Eccedenza attiva L. 1,970,228 44	

Non di meno, da un quadro testè trasmesso all'ufficio centrale della Cassa ecclesiastica dal direttore speciale di essa in Napoli, si rileverebbe che l'annuo reddito brutto delle sole corporazioni religiose colpite di soppressione in dette provincie napoletane ammonterebbe approssimativamente alla complessiva somma di L. 4,198,675, rappresentante, sulla base del censo per cinque, un capitale di L. 123,973,590, cosicchè aggiungendovi il risultante dello stato attivo concernente le antiche provincie e quelle dell'Umbrìa e delle Marche, il totale attivo brutto ancora conosciuto sarebbe dell'annuo reddito di L. 15,148,544 77 e del capitale di L. 302,970,895 40.

Il Capo dell'Ufficio della contabilità
PAVESI